



Bruxelles, 27 giugno 2022  
(OR. fr, en)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0211(COD)**

---

---

**10509/22  
ADD 1 COR 1**

**CLIMA 304  
ENV 640  
ENER 322  
TRANS 426  
AGRI 281  
COMPET 522  
ECOFIN 650  
CODEC 966**

**NOTA**

---

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	10875/21 + ADD 1 - COM(2021) 551 final
Oggetto:	Pacchetto "Pronti per il 55 %" Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 - Orientamento generale

---

Nel documento ST 10509/22 ADD 1, l'articolo 30 quater va letto come segue:

*Article 30c*

**Total quantity of allowances**

1. Il quantitativo unionale di quote rilasciate a norma del presente capo ogni anno a partire dal [...] 2027 diminuirà in modo lineare a partire dal 2024. Il valore del 2024 è definito come i limiti di emissione per il 2024, calcolati sulla base delle emissioni di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio(\*) per i settori contemplati dal presente capo e applicando la traiettoria lineare di riduzione per tutte le emissioni che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento. Dopo il 2024 la quantità diminuisce ogni anno di un fattore lineare di riduzione del 5,15 %. Entro il 1° gennaio 2024 la Commissione pubblica il quantitativo di quote a livello dell'Unione per il [...] 2027.
2. Il quantitativo unionale di quote rilasciate ogni anno a norma del presente capo dal 2028 diminuisce in modo lineare a partire dal 2025 sulla base delle emissioni medie comunicate a norma del presente capo per gli anni dal 2024 al 2026. Il quantitativo di quote diminuisce di un fattore di riduzione lineare del 5,43 %, salvo se si applicano le condizioni di cui all'allegato III bis, punto 1, nel qual caso la quantità diminuisce secondo un fattore di riduzione lineare adattato secondo le disposizioni di cui all'allegato III bis, punto 2. Entro il 30 giugno 2027 la Commissione pubblica il quantitativo di quote per l'insieme dell'Unione per il 2028 e, se necessario, il fattore lineare di riduzione adattato.
3. Il quantitativo di quote a livello dell'Unione rilasciate a norma del presente capo è adeguato per compensare la quantità di quote restituite nei casi in cui non sia stato possibile evitare il doppio conteggio delle emissioni di cui all'articolo 30 septies, paragrafo 4. L'adeguamento corrisponde al quantitativo totale delle quote contemplate dal presente capo che sono state compensate nel pertinente anno di riferimento a norma degli atti di cui all'articolo 30 septies, paragrafo 4.

4. Uno Stato membro che abbia incluso unilateralmente un soggetto regolamentato a norma dell'articolo 30 undecies nello scambio di quote di emissioni istituito a norma del presente capo provvede affinché il soggetto regolamentato interessato presenti alla pertinente autorità competente, entro il 30 aprile dell'anno in questione, una relazione debitamente motivata conformemente alle disposizioni dell'articolo 30 septies. Se i dati presentati sono debitamente motivati, l'autorità competente ne informa la Commissione entro il 30 giugno dell'anno in questione. Il quantitativo di quote da rilasciare a norma del paragrafo 1 è adeguato tenendo conto della relazione presentata debitamente motivata.

---

(\*) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

---